

**PUBBLICAZIONE**

Si dichiara che la presente Determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio informatico dell'ASP di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i., dal \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO  
\_\_\_\_\_

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ con nota prot.  
n. \_\_\_\_\_

**ESECUTIVITA' DETERMINAZIONE**

- Immediatamente esecutiva dal \_\_\_\_\_  
Ragusa, \_\_\_\_\_


IL SEGRETARIO  
\_\_\_\_\_

**REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA**

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Modifica con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
Ragusa, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO  
\_\_\_\_\_

**REGIONE SICILIA**  
**Assessorato Regionale Sanità**



**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**  
**RAGUSA**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

N. 301 del 07 MAG. 2020

**DIREZIONE: U.O.C. AFFARI GENERALI**

**OGGETTO: RIMBORSO SPESE LEGALI ART. 67 CCNL AREA SANITA' PER IL PROCEDIMENTO PENALE N. 6206/2013 R.G.N.R. TRIBUNALE DI RAGUSA, NEI CONFRONTI DEL DIPENDENTE DOTT. A.P.**

L'ESTENSORE  
\_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
\_\_\_\_\_

U.O.C. AFFARI GENERALI  
IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA  
AVV. GIOVANNI TOLOMEO

Proposta di Provvedimento prevenuta alla Segreteria Deliberante il 06 MAG. 2020

**VISTO CONTABILE**

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

Autorizzazione n. 55115 del \_\_\_\_\_

CE

CP

\_\_\_\_\_

Denominazione \_\_\_\_\_

- Autorizzazione come da prospetto allegato

IL FUNZIONARIO

FINANZIARIO/PATRIMONIALE

IL DIRETTORE U.O.C.  
SERVIZIO ECONOMICO

Il 07 MAG. 2020, il Direttore della U.O.C. Affari Generali, in esecuzione della delega conferita dal Direttore Generale con Delibera n. 2017 del 02.08.2019, adotta il presente provvedimento

Visto il D.lgs n. 502/92 e s.m.i.;

Vista la L.R.n. 5/2009;

Visto l'Atto aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n. 3076 del 12.12.2019 ed approvato con D.A. n. 159/2020 del 3.3.2020;

**Visti** gli atti del Proc. Pen. n°6206/2013 R.G.N.R. Tribunale di Ragusa nei confronti del dirigente medico in pensione Dott. A.P. matr.172, la quale chiede con istanza Prot. n. 1060 del 28/04/2020 il rimborso delle spese sostenute per la difesa, nel procedimento penale avviato nei suoi confronti per fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti d'ufficio che sono stati ritenuti dall'A.G. inquirente rientranti nelle fattispecie criminose p. e p. dagli art.583 e 590 c.p.;

**Preso atto** che il Proc. Pen. n°6206/2013 R.G.N.R. Tribunale di Ragusa, viene definito con sentenza irrevocabile essendo passata in giudicato in data 07/03/2020, non avendo ravvisato elementi di responsabilità professionale in capo ai sanitari;

**Atteso** che l'art.67 del CCNL dell'area della Sanità del 19/02/2019, ove è inquadrato il Dirigente in questione, odierno istante, così dispone:

1. L'Azienda e Ente, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del dirigente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa, ivi inclusi quelli dei consulenti tecnici, fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, con l'eventuale ausilio di un consulente.
2. Qualora il dirigente, sempre a condizione che non sussista conflitto d'interesse, intenda nominare un legale o un consulente tecnico di sua fiducia in sostituzione di quello messo a disposizione dall'Azienda o Ente o a supporto dello stesso, vi deve essere il previo comune gradimento dell'Azienda o Ente e i relativi oneri sono interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'Azienda o Ente procede al rimborso delle spese legali e di consulenza nel limite massimo dei costi a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore, relativamente al legale, ai parametri minimi ministeriali forensi. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente, prosciolto da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse ivi inclusi i procedimenti amministrativo-contabili ove il rimborso avverrà nei limiti di quanto liquidato dal giudice. Resta comunque ferma la possibilità per il dirigente di nominare un proprio legale o consulente tecnico di fiducia, anche senza il previo comune gradimento dell'Azienda o Ente. In tale ultimo caso, anche ove vi sia la conclusione favorevole del procedimento, i relativi oneri restano interamente a suo carico.
3. L'assistenza di cui ai commi 1 e 2 è garantita altresì per i procedimenti costituenti condizioni di procedibilità nei giudizi di responsabilità.
4. I costi sostenuti dall'Azienda o Ente in applicazione dei commi 1, 2 e 3, con riferimento alla responsabilità civile, sono coperti dalla polizza assicurativa o dalle altre analoghe misure di cui all'art. 65 (Coperture assicurative per la responsabilità civile).
5. L'azienda dovrà esigere dal dirigente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'Azienda o Ente per la sua difesa ivi inclusi gli oneri sostenuti nei procedimenti di cui al comma 3.
6. E' confermata la disapplicazione dell'art. 41 del DPR 270/1987.

**Considerato** che l'Azienda ha sempre riconosciuto, il rimborso delle spese legali sostenute da tutti i dipendenti delle UU.SS.LL. per la propria difesa in giudizio, in applicazione dell'art. 41 del DPR 270/87, che già prevedeva tale principio, prima della privatizzazione del pubblico impiego, ed oggi in virtù dell'art. 67 CCNL Area Sanità del 19/12/2019 e del regolamento aziendale approvato con delibera n.° 719 del 1 aprile 2015 e successiva modifica con delibera n.° 214 del 8.2.2018

**Ritenuto** che il rimborso può avvenire nella misura del valore minimo di cui al D.M. n. 55/2014 in ossequio a quanto previsto dal regolamento Aziendale come sopra approvato e conformemente alle disposizioni in materia;

**Vista** la parcella n.12 del 21/04/2020 per l'importo di € 9.594,20 calcolata per tutte le fasi del giudizio e compresa di IVA e CPA emessa dall'Avv. Di Paola Cristina, corrisposta dal Dirigente Medico in questione

**Accertato** che la somma liquidabile di € 9.594,20 da rimborsare al Dott. A.P. matr.172 è stata calcolata in base a quanto previsto dal regolamento Aziendale;

**Preso atto** che le superiori spese sono state già autorizzate con delibera n. 86 del 20/01/2020 del Direttore Generale

## DETERMINA

per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

- o Dare atto che la spesa necessaria è stata autorizzata con delibera n. 86 del 20/01/2020
- o Accogliere l'istanza di rimborso delle spese legali sostenute per la propria difesa del Dott. A.P. matr.172,
- o Liquidare e pagare allo stesso la somma di € **9.594,20** documentata dalla fattura n.12 del 21/04/2020, emessa dall'Avv. Di Paola Cristina al dirigente medico in pensione Dott. A.P. **matr.172**, cui generalità sono secretate a tutela della privacy e possono essere visionate nell'allegata busta ai fini del detto rimborso dal personale addetto, prelevando la somma del conto di costo n.° 502020122 denominato "rimborso spese legali ai dipendenti" che ne presenta la disponibilità nell'esercizio finanziario in corso.